



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 9 del 19/02/2019

### **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove, il diciannove del mese di Febbraio, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della sede municipale sita in Piazza Indipendenza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

All'appello nominale eseguito all'inizio della seduta, risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N°	Componenti	Presenza	Assenza	N°	Componenti	Presenza	Assenza
1	ZUCCALA' ADRIANO	X		14	MONDAZZI FRANCO	X	
2	PADULA STEFANIA	X		15	ANTONELLI GIULIO	X	
3	MONTI MIRELLA		X	16	MERCURI IOLANDA	X	
4	CONTE MARCELLA	X		17	SCHIUMARINI OMERO	X	
5	PIZZUTI GIULIA	X		18	ABBONDANZA MASSIMO		X
6	BATISTONI ANDREA		X	19	PINNA MARIO	X	
7	ALUNNO MANCINI STEFANO	X		20	PAGLIUSO SAVERIO	X	
8	NAVISSE LUISA	X		21	PECCHIA EMANUELA	X	
9	MINICUCCI TEODORICO	X		22	STAZI ALESSANDRO	X	
10	RUO GIOVANNI	X		23	MATARESE PIETRO	X	
11	VILLANI MASSIMILIANO	X		24	FUCCI FABIO		X
12	PIUMARTA SILVIO	X		25	MENGOZZI STEFANO	X	
13	DE ZANNI MARCO	X					

Totale presenti: 21

Totale assenti: 4

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Stefania Padula**

Partecipa alla seduta Segretario Generale **Dott.ssa Nadia Iannotta**



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

*A questo punto si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.*

*Il Presidente introduce il punto, e cede la parola al consigliere Conte, per l'esposizione dello stesso, al termine constatata la mancanza di interventi si passa alla votazione, il tutto come riportato nell'allegato resoconto stenotipato.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione degli immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**RICHIAMATO** il D.L.16/2014 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche) convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 02/05/2014, che ha apportato modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTO** il DL 47 del 28/03/2014 convertito, con modificazioni nella Legge nr 80 del 23/05/2014;

**CONSIDERATO** che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**TENUTO CONTO** delle disposizioni relative all'imposta municipale propria (IMU) stabilite dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64; dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85; dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124; dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; dal DL 47 del 28/03/2014 convertito, con modificazioni nella Legge nr 80 del 23/05/2014, dalla legge 28 dicembre 2015 n.



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

208 (legge di stabilità 2016), dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) e dalla legge 27 Dicembre 2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018);

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria (IMU) in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

**RICHIAMATO** il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2014 modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 23/04/2015, n. 12 del 30/04/2016, n. 51 del 29/11/2016 e n. 13 del 16/03/2018;

**VISTO** in particolare il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificato dal comma 679, articolo 1 dalla legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di Stabilità 2015) che recita: " *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*";

**CONSIDERATO** che il comma 10 della legge 208 del 28 dicembre 2015 interviene sull'art. 13 del D.L. 201 del 2011 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., mediante le seguenti modifiche:

- Con la lettera a) eliminando la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale, l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;
- Con la lettera b) prevedendo la riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ;
- con la lettera c) sopprimendo il secondo periodo del comma 5 che prevedeva per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola un moltiplicatore Imu pari a 75;
- con la lettera d) abrogando il comma 8-bis che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore ;



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

- con la lettera e) sostituendo il termine del 21 ottobre entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione da parte di quest'ultimo entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale, con il termine perentorio del 14 ottobre;

**VISTO** il comma 13 della legge 208 del 28 dicembre 2015 che oltre a ripristinare a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, prevede l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

**RICHIAMATO** il comma 15 della legge 208 del 28 dicembre 2015 che, integrando l'articolo 13, c. 2 del DL 201 del 2011 - il quale prevede che l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari - estende tale previsione anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

**RICHIAMATO** il comma 53 della legge 208 del 28 dicembre 2015 che inserendo il comma 6 bis) all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che: *"per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento."*

**CONSIDERATO** il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede che a decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

**VISTO** il disegno di legge di bilancio 2019 del 31/10/2018, in iter di approvazione da parte del Parlamento;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23/11/2017 di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018;

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU deliberate per l'anno 2018 nella seguente misura:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **10,6 per mille**;
- aliquota prevista per l'abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **3,5 per mille**;
- aliquota del **10 per mille** in caso di seconde abitazioni possedute da persone fisiche, che sottoscrivono un contratto di locazione a regime di canone concordato ed utilizzate come abitazione principale. Vincolante per l'applicazione della riduzione è la sottoscrizione dell'accordo territoriale tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini previsto dalla Legge n. 431/1998. Sono esclusi dal tale beneficio gli immobili posseduti da persone giuridiche.
- aliquota del **10,6 per mille** in caso di seconde abitazioni possedute da persone fisiche, che sottoscrivono un contratto di locazione a regime di canone concordato **non** utilizzate come abitazione principale. In entrambe i casi per gli immobili, posseduti da persone fisiche, locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta è ridotta al 75%, previa presentazione di idonea dichiarazione.

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

*Con il seguente esito della votazione: ASSENTI: Mercuri, Abbondanza, Pecchia, Stazi, Fucci, si evince il seguente risultato ottenuto attraverso la votazione elettronica;*

*Presenti: n° 20*

*Assenti: n° 5*

*Votanti: n° 20*

*Voti favorevoli:*

*n° 15*

*Voti contrari:*

*n° 5 (Schiumarini, Pinna, Pagliuso, Matarese, Mengozzi)*

*Astenuti:*

*nessuno*

## DELIBERA

Di stabilire per l'anno 2019 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) nella seguente misura:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **10,6 per mille**;
- aliquota prevista per l'abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **3,5 per mille**;
- aliquota per seconde abitazioni possedute da persone fisiche, che sottoscrivono un contratto di locazione a regime di canone concordato ed utilizzate come abitazioni principali: **10 per mille**. Vincolante per l'applicazione della riduzione è la sottoscrizione dell'accordo territoriale tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini previsto dalla Legge n. 431/1998. Sono esclusi dal tale beneficio gli immobili posseduti da persone giuridiche;



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

- aliquota per seconde abitazioni possedute da persone fisiche, che sottoscrivono un contratto di locazione a regime di canone concordato **non** utilizzate come abitazione principale: **10,6 per mille**

In entrambe i casi per gli immobili, posseduti da persone fisiche, locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta è ridotta al 75%, previa presentazione di idonea dichiarazione.

Di confermare, per le unità immobiliari rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze, le quali continuano ad essere assoggettate all'imposta municipale propria "IMU", la detrazione pari ad euro 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta su tali immobili, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale;

Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*dato atto che al momento della votazione risultano assenti i seguenti consiglieri ASSENTI: Mercuri, Abbondanza, Pecchia, Stazi, Fucci, si evince il seguente risultato ottenuto attraverso la votazione elettronica;*

*Presenti: n° 20*

*Assenti: n° 5*

*Votanti: n° 20*

*Voti favorevoli: n° 15*

*Voti contrari: n° 5 (Schiumarini, Pinna, Pagliuso, Matarese, Mengozzi)*

*Astenuti: nessuno*

**DELIBERA**



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

---

*di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma, del D.L.vo 18.08.2000, n° 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Segretario Generale  
Dott.ssa Nadia Iannotta

Presidente del Consiglio  
Stefania Padula